

20 Apr 2020

Coronavirus - Detrazione sanitaria sui pagamenti con i buoni Covid-19 emessi dai Comuni

di Francesco Manfredi, Daniela Stefani e Marcello Tarabusi

I cosiddetti «buoni Covid-19» emessi dai Comuni sono spendibili anche in farmacia per l'acquisto di medicinali, dispositivi medici (anche a noleggio) e altri prodotti sanitari. In tal caso la spesa sanitaria dà diritto alla detrazione fiscale anche viene pagata con voucher e non con soldi propri.

Il voucher assolve anche all'obbligo di tracciatura, ove previsto.

Con un'ordinanza del 29 marzo la Protezione civile ha disposto l'anticipazione di 400 milioni di risorse destinate urgenti per la solidarietà alimentare, ripartendone l'importo tra i Comuni.

Le somme potranno essere utilizzate dal Comune per acquistare generi alimentari e prodotti di prima necessità da distribuire ai cittadini, ovvero per l'acquisto di voucher con cui i cittadini potranno acquistare tali beni.

Molti Comuni – soprattutto quelli di piccole dimensioni - hanno ritenuto che per fronteggiare più celermente la drammatica urgenza fosse preferibile emettere direttamente in proprio dei “buoni spesa”, distribuiti alla popolazione e spendibili presso gli esercizi commerciali che li accettano.

Tra gli esercizi che forniscono prodotti di prima necessità rientrano certamente le farmacie, presso le quali con i voucher comunali possono essere acquistati farmaci, alimenti speciali e altri prodotti sanitari.

Ci si domanda allora se i prodotti sanitari così acquistati diano diritto agli sconti fiscali, considerato le risorse provengono dal Comune e che la normativa fiscale ammette il bonus solo per spese effettivamente rimaste a carico del contribuente.

La spesa sanitaria pagata col voucher dà senza alcun dubbio diritto al beneficio fiscale (detrazione del 19% per la generalità dei contribuenti, deduzione le spese mediche dei disabili gravi).

Si tratta infatti di strumenti di pagamento inquadrabili tra i “buoni-corrispettivo multiuso”, per cui la normativa Iva (articolo 6-quater Dpr 633/72) espressamente dispone che «la cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo multiuso dà diritto si considera effettuata [...] assumendo come pagamento l'accettazione del buono».

In altre parole, quando riceve il voucher dal cittadino la farmacia lo tratta a tutti gli effetti come un corrispettivo incassato: emetterà pertanto il relativo documento commerciale “parlante” con il

codice fiscale indicato dall'acquirente e provvederà alla relativa trasmissione al sistema tessera sanitaria per l'inserimento tra gli oneri nella dichiarazione precompilata.

Non sarebbe invece corretta (e impedirebbe l'invio alla precompilata) la dicitura “corrispettivo non riscosso” per la parte pagata con i buoni.

La farmacia riceverà poi dal comune che ha emesso i buoni un trasferimento di denaro non soggetto ad Iva e, quindi, tecnicamente non soggetto all'emissione di fattura né allo split payment (ma alcuni comuni chiedono comunque la fattura Pa, con indicazione “fuori campo Ia articolo 2 comma 3 lettera a”).

Nessuno potrà contestare al cittadino che la spesa sanitaria non sia “effettivamente rimasta a carico”: quando il Comune distribuisce il buono questo entra nella sfera giuridica del beneficiario, che può decidere come spenderlo: acquistando medicinali o dispositivi egli rinuncia ad usarlo per comprare alimenti e, quindi, giuridicamente ed economicamente sopporta l'onere, che rimane, appunto, a suo carico.